

TI_GERICHTE 52.2000.95 vom 26. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.95

FR: TI_GERICHTE 52.2000.95 du 26 avril 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.95 del 26 aprile 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2000 52.2000.95 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2000 52.2000.95 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2000 52.2000.95

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00095 Lugano 26 aprile 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 1. aprile 2000 di _____ contro la decisione 22 marzo 2000 del Consiglio di Stato (n. 1142) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 febbraio 2000 con cui il consiglio comunale di _____ ha approvato i progetti per la ristrutturazione della _____ e stanziato un credito di fr. 4'321'000.--; viste le risposte: - 12 aprile 2000 del Consiglio di Stato; - 13 aprile 2000 del Presidente del consiglio comunale di _____; - 17 aprile 2000 del municipio di _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con messaggio 21 dicembre 1999 il municipio di _____ ha chiesto al consiglio comunale di approvare i progetti per la ristrutturazione e la copertura della _____ e di stanziare un credito di fr. 4'321'000.--; che il credito era stato determinato tenendo conto delle offerte inoltrate nell'ambito di un pubblico concorso indetto dal municipio; che il messaggio è stato preavvisato negativamente dalla maggioranza della commissione della gestione; che la commissione opere pubbliche e la minoranza della commissione della gestione l'hanno invece appoggiato; che nella seduta del 7 febbraio 1999 il legislativo comunale ha approvato i progetti e stanziato il credito richiesto con 31 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti; che contro questa risoluzione _____ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento; che l'insorgente contestava l'attendibilità dell'importo previsto per la copertura dell'impianto, la confacenza della soluzione prevista per il tetto ed il fatto di non aver potuto prendere conoscenza dei capitolati del concorso; che con giudizio 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo in sostanza che il credito stanziato si fondasse su un preventivo attendibile in quanto allestito in base ad un progetto definitivo, convenientemente illustrato dal messaggio municipale; che _____ impugna il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato e che gli atti vengano rinviati all'istanza inferiore per nuova decisione; che, dopo aver affermato di non aver completamente letto la risoluzione impugnata, l'insorgente si limita a rilevare come il Consiglio di Stato abbia erroneamente ritenuto che la maggioranza della commissione della gestione avesse preavvisato favorevolmente il

messaggio municipale qui in discussione: si tratterebbe di una leggerezza imperdonabile, che da sola giustificerebbe l'annullamento dell'intero giudizio con conseguente rinvio all'istanza inferiore affinché statuisca nuovamente sul gravame; che il ricorso è avverso dal Consiglio di Stato, che ammette di essere incorso in una svista, comunque ininfluyente ai fini del giudizio; che ad identica conclusione perviene il municipio, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC; che la legittimazione attiva del ricorrente, consigliere comunale di _____, è certa; che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che salvo i casi in cui è domandata e concessa l'urgenza, il consiglio comunale può esaminare e discutere i messaggi municipali soltanto dopo esame e preavviso della commissione competente (art. 56 cpv. 2 LOC); che il preavviso commissionale è un atto dovuto, ma non vincolante; esso è destinato a sottoporre le proposte del municipio ad un esame preliminare da parte di un gruppo ristretto di consiglieri comunali, chiamati ad esprimere un parere volto ad agevolare la discussione in seno al consesso e la deliberazione che questo è liberamente chiamato a rendere; che, nell'evenienza concreta, l'insorgente fonda il suo ricorso esclusivamente sul fatto che il Consiglio di Stato ha erroneamente ritenuto che la maggioranza della commissione della gestione avesse espresso preavviso favorevole al messaggio in contestazione; che, non esplicando il preavviso commissionale alcun effetto sulle deliberazioni del consesso, la svista in cui è incorso il Consiglio di Stato è del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio impugnato; ciò significa che il giudizio non sarebbe stato diverso se il Governo avesse correttamente considerato che la commissione della gestione aveva preavvisato negativamente il messaggio in oggetto; che, non sollevando l'insorgente ulteriori critiche nei confronti del giudizio governativo impugnato, che afferma di non aver nemmeno letto completamente, il ricorso va senz'altro respinto; che le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato sulla base di pertinenti considerazioni meritano peraltro di essere condivise; che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente; Per questi motivi, visti gli art. 56, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____

Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.